

SCADENZA AL 31 MARZO della trasmissione e degli obblighi del sostituto d'imposta per l'invio e consegna al dipendente delle CU 2021

La CU 2021 è utilizzata dal sostituto di imposta per dichiarare i dati reddituali e previdenziali in riferimento ai compensi erogati a:

- lavoratori dipendenti e assimilati;
- lavoratori autonomi;
- percettori di provvigioni e redditi diversi;
- sottoscrittori di contratti di locazione breve.

Il Ministero dell'Economia e Finanze rende ufficiale **la proroga** del termine di trasmissione telematica dei modelli, originariamente stabilita al 16 marzo, **al 31 marzo 2021**. L'intervento ministeriale si è reso necessario in seguito all'ulteriore rinvio dell'approvazione definitiva del tanto atteso decreto Sostegni, che dovrà contenere le disposizioni di legge riguardanti lo slittamento dei termini.

Il nuovo modello di Certificazione Unica si presenta in due versioni:

- **Sintetica, ovvero semplificata**, che viene consegnata al percipiente a cura del datore di lavoro entro il 31 marzo 2021 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro
- **Ordinaria, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate**, entro il medesimo termine, in via telematica.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2021 coloro che nel 2020:

- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- hanno l'obbligo di certificare somme corrisposte per cui non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

N.B. Entro i 5 giorni successivi alla trasmissione si possono effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni

L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

È facoltà dei sostituti d'imposta suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Trasmissione delle CU

In caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica 2021 sono previste le seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

È utile ricordare quindi i termini di invio della CU alla luce dei chiarimenti forniti in materia di sanzioni:

| Certificazione | Scadenza | Sanzione |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Ordinaria | 31.3.2021 | nessuna |
| Correttiva nei termini | 31.03.2021 | nessuna |
| Tardiva entro 60 giorni | 30.5.2021 | 33,33 euro |
| CU Tardiva | qualsiasi | 100 euro |

Criticità e casi particolari

In particolare, in caso di operazioni straordinarie che incidano sulle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente è necessario porre in evidenza:

- il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio di un'unica certificazione, contenente alternativamente: il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta o la compilazione della Sezione relativa ai redditi erogati da altri soggetti;
- l'interruzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due diverse certificazioni concernenti rispettivamente: 1. i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto di lavoro e il TFR liquidato; 2. i redditi erogati in seguito all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo.

Termini e modalità di trasmissione

La Certificazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica delle CU contenente esclusivamente

- redditi esenti
- ovvero non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata
- potrà avvenire entro il **termine di presentazione del modello 770** - dichiarazione dei sostituti d'imposta - **ossia entro il 2 novembre 2021**.

È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla stampare per i successivi adempimenti.